



# Città *Città di Randazzo*

VIII e IX SS.OO. LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

## UFFICIO URBANISTICA

ORDINANZA SANZIONATORIA n. 8 del 05 MAG. 2016

### IL CAPO SETTORE

- **Preso atto** di quanto contenuto nel procedimento autorizzativo proposto dal Sig. Anzalone Daniele con la nota prot. n. 14821 del 15/09/2015, relativo alla realizzazione di opere di parziale sistemazione di Piazza San Giorgio nella parte antistante la “Trattoria San Giorgio e il Drago”, di cui lo stesso ne è titolare;
- **Visto** il parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania prot. n. 6828 del 14/04/2016, con il quale è stato subordinato il mantenimento dell’opera al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma primo dell’art. 10 della Legge 47/85;
- **Vista** la nota prot. n. 15136 del 18/09/2015 con la quale l’Amministrazione comunale esprimeva la volontà di mantenere il manufatto, previa acquisizione dei pareri necessari;
- **Ritenuto** che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare il pagamento della sanzione pecuniaria;
- **Vista** la Legge 28.02.1985 n. 47;
- **Visto** il D.P.R. n. 380/2001;
- **Visto** il Regolamento edilizio vigente,

### ORDINA

- ◆ Al sig. Anzalone Daniele nato a Randazzo il 18.02.1966 ed ivi residente in via G. Basile n. 70, nella qualità di titolare della “Trattoria San Giorgio e il Drago”, con sede in Piazza San Giorgio n. 28, il pagamento della sanzione pecuniaria di € 516,00 determinata ai sensi dell’art. 10 della Legge 47/85, tramite c.c.p. n. 12751954 intestato a Comune di Randazzo – servizio di tesoreria, con la seguente causale: sanzione art. 10 Legge 47/85, proc. Edilizio n. 14297 del 02/10/2015”, entro giorni trenta dalla notifica del presente provvedimento.

### AVVERTE

Che non provvedendo al pagamento nel termine sopra indicato si procederà alla riscossione forzata, come previsto dall’art. 16 della Legge 47/85 mediante ingiunzione emessa a norma del T.U. 14.04.1910 n. 639 e succ. mod.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale competente ai sensi dell’art. 22bis della legge 698/81.



Il Capo Settore  
arch. Aldo Meli